



CITTÀ DI CONEGLIANO

(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA SINDACALE N. 88 DEL 21-03-2018

OGGETTO: **Disposizione per cremazione d'ufficio di resti mortali ex art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. 254/2003 e art. 39 L.R. Veneto n. 18/2010 inerente i cimiteri comunali di San Giuseppe di Conegliano, Collalbrigo, Ogliano e Scomigo.**

IL SINDACO

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi cimiteriali;

VISTI gli artt. 82 e 86 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, delle estumulazioni, nonché delle esumazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 04/03/2010 "Norme in materia funeraria" artt. 36, 39, 40, 41;

RICHIAMATI gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'attuale situazione di indisponibilità di aree di inumazione e di aree libere di inumazione per mineralizzazione, nonché dei loculi e degli ossari oggetto di concessioni ampiamente scadute nei cimiteri comunali di S. Giuseppe, Collalbrigo, Ogliano e Scomigo;

CONSIDERATO che nei cimiteri comunali è presente un rilevante numero di sepolture a terra, in cripta e in loculo che versano in condizioni di degrado e che sono oggetto di interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, programmati con concessione stipulata in data 2 marzo 2017, rep. 447, con la società Veritas Conegliano S.r.l.;

ACCERTATO che per procedere ai lavori di ristrutturazione del cimitero di San Giuseppe e alla manutenzione straordinaria dei cimiteri frazionali di Collalbrigo, Ogliano e Scomigo, vista la presenza di una mole enorme di resti mortali (circa 4.500) e l'impossibilità di procedere con l'inumazione per mineralizzazione, è necessario disporre la cremazione d'ufficio, fatto salvo il diniego da parte degli aventi diritto;



CITTÀ DI CONEGLIANO

(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

4. in caso di estinzione della famiglia o irreperibilità degli aventi titolo;
e decorsi 60 giorni dalla pubblicazione, all'Albo Pretorio e alle bacheche cimiteriali, del provvedimento del Dirigente;

RICHIAMATI:

il D.P.R. n. 285/90;

il D.P.R. n. 254/93,

la Legge n. 130 del 2001;

le circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;

la L.R. Veneto n. 18 del 04/03/2010

il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali;

SENTITA la società Veritas Conegliano S.r.l., in qualità di Gestore dei servizi cimiteriali;

CONSIDERATO:

- che il Gestore dei servizi cimiteriali dovrà esporre un'adeguata e preventiva nota informativa presso gli uffici cimiteriali di Conegliano, nel cimitero di San Giuseppe di Conegliano, nelle bacheche dei cimiteri comunali e nei reparti interessati dagli interventi, così come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali (artt. 4, 46 e 48),
- che relativamente alle sepolture e tombe in evidente stato di abbandono e/o per le quali non sono rintracciabili i parenti dei defunti tumulati, si procederà comunque ad estumulazione ordinaria dopo l'avvenuta pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio del Comune di Conegliano, sul sito istituzionale e nei luoghi pubblici sopra indicati;

FERMO RESTANDO ogni altra disposizione relativa alle modalità autorizzative di operazioni di necroforia per esumazione/estumulazione in conformità con le disposizioni comunali e il Regolamento di Polizia Mortuaria in vigore;

ORDINA

le promozioni d'ufficio, fatte salve il diniego degli aventi titolo, dei resti mortali di cui all'art



CITTÀ DI CONEGLIANO

(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

- il rilascio dell'autorizzazione al trasporto cumulativa da parte dei competenti uffici comunali;
- che tale procedura, in quanto ordinata dal Comune, sia esonerata dall'applicazione della marca da bollo;

INVITA

i familiari di tutti i defunti oggetto di estumulazione/esumazione a recarsi all'Ufficio cimiteriale di Veritas S.r.l., presso il Cimitero San Giuseppe di Conegliano, per manifestare e disporre la destinazione dei resti ossei/ceneri dei congiunti;

INFORMA

- che l'operazione di estumulazione ordinaria è soggetta al regime tariffario in vigore all'atto delle operazioni di estumulazione;
- che l'operazione di esumazione ordinaria è soggetta al regime tariffario in vigore all'atto delle operazioni di esumazione;
- che, su richiesta degli aventi diritto, nel caso d'incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi potranno, a scelta dei congiunti e compatibilmente con la disponibilità di spazio nelle aree all'uopo predisposte:
 1. essere inumati nuovamente in appositi spazi di mineralizzazione, ove potranno permanere per il periodo prescritto dalle norme in vigore a fronte del pagamento delle tariffe previste all'atto della reinumazione;
 2. essere avviati a cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati ai sensi della legge n. 130 del 2001 (coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del cod. civ.). In tal caso la spesa a carico dei congiunti sarà inerente la cremazione, i bolli e le eventuali spese per il disbrigo pratiche secondo le tariffe vigenti;
- che in caso di disinteresse, stante l'irreperibilità dei parenti, il Comune, tramite il Gestore del servizio, provvederà d'ufficio a depositare i resti ossei rinvenuti nell'ossario comune, e in caso d'incompleta mineralizzazione all'eventuale reinumazione o cremazione secondo il criterio gestionale definito dall'Ente Gestore Veritas S.r.l. con successivo deposito dei resti mineralizzati/ceneri nell'ossario/cinerario comune all'interno del cimitero;